



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Consulta ha bocciato la legge ligure sull'edilizia pubblica. Toti: grave stop

Case popolari con par condicio

Illegittimo aumentare gli anni di residenza per gli stranieri

DI FRANCESCO BARRESI

È illegittimo aumentare gli anni di residenza in Italia di un cittadino immigrato che permettono il godimento di un alloggio popolare. Lo spiega la Corte Costituzionale, nella sentenza 106/2018 depositata ieri, che ha deliberato sulla durata temporale in cui scatta il diritto per gli stranieri ad entrare in un alloggio civico. Lo scorso agosto l'Avvocatura dello Stato, su richiesta del presidente del Consiglio dei ministri, sollevò una questione di legittimità costituzionale su una variante inserita dalla regione Liguria dell'articolo 4, comma 1, della legge del 6 giugno 2017, la quale modificava le norme per l'assegnazione del

patrimonio di edilizia residenziale pubblica contenute nella legge regionale del 29 giugno 2004. Il motivo caustico del ricorso consisteva nella modifica del requisito temporale che concedeva, con almeno 5 anni di residenza, una casa a cittadini di paesi extracomunitari. In particolare «la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole». Ma la modifica introdotta dalla Liguria raddoppiava gli anni, da 5 a 10. Troppi secondo l'allora premier italiano che chiamò in causa gli alti giudici. La «revisione» incriminata consisteva nella sostituzione dei criteri da adottare nei confronti degli immigrati, da «stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri rego-

larmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo» a «regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione». Richiamando in causa la violazione dell'art.117 della Costituzione e degli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/Ce del Consiglio Ue, dove quest'ultimo specificava che l'alloggio «può essere acquisito dal cittadino di paese terzo a partire, al più tardi, da 5 anni e 8 giorni dal suo ingresso regolare nello Stato». Pertanto si apriva un vulnus, in cui gli stranieri avrebbero aspettato il doppio per una casa. La regione Liguria

si è difesa citando l'art.9 del decreto legislativo 286/1998, che conteneva una riserva di disporre diversamente i termini per la consegna degli alloggi Erp, basandosi sul radicamento territoriale. Ma i giudici della Corte Costituzionale, bacchettando in sordina le modifiche intercorse dalla regione Liguria, spiega che la riserva di modifica non deve avvenire «entro limiti non arbitrari e irragionevoli», perché «una tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità è tanto più riferibile alla disposizione in esame, la quale richiede, per questi ultimi, un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecutivi)», giudicando «costituzionalmente illegittimo» la variazione, e ribadendo che

«il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario», ripristinando la vecchia norma dei cinque anni di aspettativa per i cittadini stranieri in Italia.

«E' un atto grave che non ci ferma», ha commentato il governatore della Liguria, Giovanni Toti. «Invece di occuparsi dei veri bisogni dei cittadini, il passato governo di centrosinistra ha ben pensato di intervenire su una nostra legge, che dava a liguri e italiani la priorità sulle case popolari e che ora è stata bloccata».



La sentenza della Consulta su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ALL'ARAN

Dirigenti, passo avanti sul Ccnl

Il Ccnl dei dirigenti p.a. muove un altro passo in avanti. Ieri all'Aran si è svolto il secondo incontro con i sindacati per la definizione del nuovo contratto collettivo di lavoro della dirigenza del comparto Funzioni centrali per il periodo 2016-2018.

Al centro dell'incontro, le relazioni sindacali (l'unica parte del testo che già presenta un'approfondita ipotesi di disciplina) e la necessità di riportare all'interno della contrattazione materie quali la salute e la sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell'incontro è stata evidenziata la necessità di prevedere sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano agli obblighi informativi. Procedure sanzionatorie dovrebbero essere previste laddove si ravvisi una mancanza di trasparenza nelle procedure e negli atti relativi alle istruttorie, sui criteri e procedure di interpellato e sugli atti in materia di personale dirigente.

ELEZIONI

Sette comuni senza sindaci candidati

Sette comuni in cui le elezioni slitteranno perché non si è trovato nessuno disposto a candidarsi a sindaco. Si tratta di Roderò, in provincia di Como, Austis, Ortueri e Sarule, in provincia di Nuoro, Magomadas, in provincia di Oristano, a Putifigari in provincia di Sassari e San Luca, in provincia di Reggio Calabria. «Se questo succede, e succede al Sud ma anche al Nord, soprattutto nei centri più piccoli, in cui i sindaci sono più esposti e meno tutelati, un problema esiste ed è il caso che tutte le istituzioni se ne prendano carico», ha osservato il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. «In alcuni comuni a spaventare sono le minacce della criminalità organizzata, in altri le pressioni sono di natura diversa. In tutti i casi fare il sindaco si conferma un mestiere difficile».

Privacy, il segretario non può fare il Dpo

Il regolamento europeo sulla privacy (n. 2016/679) è all'esordio. Diventa efficace da oggi, 25 maggio 2018, anche per tutte le pubbliche amministrazioni. Tra dubbi e attese.

I dubbi toccano punti salienti della normativa. Le attese riguardano il decreto di armonizzazione della legislazione italiana al regolamento europeo. È in viaggio lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 163/2017 (articolo 13) e alcune disposizioni riguardano da vicino proprio gli enti pubblici e gli enti che orbitano nel settore pubblico.

Quanto ai dubbi, quelli di questi giorni si addensano sulla figura del responsabile della protezione dei dati (Rpd o Dpo). Proprio in relazione all'esigenza di fronteggiare i cronici problemi di disponibilità della finanza pubblica, soprattutto dei piccoli enti, gli enti sono alla ricerca di soluzioni che possano anche minimizzare le spese.

Il problema giuridico è rappresentato dal conflitto di interesse, che vieta al responsabile della protezione dei dati di essere contemporaneamente sorvegliante dell'esatta osservanza del regolamento e dall'altra parte anche soggetto sorvegliato, perché autore di trattamenti o soggetto che contribuisce a definire le misure tecniche e applicative.

Si discute, per esempio, se il segretario comunale possa rivestire questo ruolo. Peraltro il suo coinvolgimento nella macchina comunale, in relazione alla funzione di coordinamento delle figure apicali, mette in discussione la possibilità di ricoprire quella funzione, a fronte del divieto di conflitto di interesse.

Se si dovesse, in un singolo ente, addvenire a una scelta di questo tipo, occorre esplicitare, dandone atto nel provvedimento specifico di designazione, che il segretario non versa il conflitto di interesse (previa attenta valutazione di questo requisito).

Si è detto che il Regolamento europeo taglia il nastro di partenza in un clima di attesa.

L'attesa è per il decreto legislativo di armonizzazione. Il testo del decreto legislativo, mandato alle camere per il prescritto parere delle commissioni parlamentari, contiene importanti precisazioni per le pubbliche amministrazioni.

La più importante sgombra il campo da un possibile equivoco relativo al consenso per trattare i dati. Il decreto in itinere specifica che la legge e i regolamenti sono l'unica base giuridica per il trattamento dei dati nell'interesse pubblico o con riferimento a compiti relativi a pubblici poteri. Non certo il consenso. Tra l'altro la regola si riferisce non solo agli enti pubblici istituzionali, ma a tutti i soggetti, anche di natura giuridica privata, che trattano dati nel pubblico interesse e, ovviamente, limitatamente a queste finalità.

Altra attesa è relativa al catalogo degli interessi pubblici «rilevanti», per cui è possibile il trattamento di particolari categorie di dati (cioè dati sensibili, genetici e biometrici). Il decreto in itinere stila questo elenco, che è indispensabile.

D'altra parte il 25 maggio 2018 è anche una data di partenza e non di arrivo della privacy europea.

Antonio Ciccio Messina

Supplemento a cura di FRANCESCO CERISANO fcerrisano@class.it